



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUA – AUTORIZZAZIONE UNICA IMPIANTI RIFIUTI ART. 208

TAR Veneto, sez. II, 27 Giugno 2022, n. 1110: AUA e autorizzazione unica impianti rifiuti ex art. 208 Dlgs 152/06 – poteri e condizioni per la revoca

Il TAR del Veneto respinge il ricorso avanzato da una ditta attiva nel settore del recupero di rifiuti speciali non pericolosi contro un provvedimento di revoca emesso dalla Provincia con riferimento ad una Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013.

A seguito di irregolarità nello svolgimento delle attività tali da causare il sequestro dell'area, la Provincia aveva disposto la sospensione dell'attività e imposto una serie di adempimenti e, in risposta, la ditta aveva proposto un progetto di adeguamento in procedura ordinaria (art. 208 Dlgs 152/2006), respinto per improcedibilità per il contrasto con il PAQE (piano d'area quadrante europa); a quel punto la Provincia aveva revocato l'AUA.

La revoca si basava sulla ricognizione del mancato adempimento delle prescrizioni di ripristino dell'area e concludeva affermando *"Pertanto, allo stato attuale, in mancanza delle iniziative volte al ripristino del sito in conformità allo stato autorizzato, non sussistono più i presupposti per l'iscrizione al registro delle procedure semplificate."*

Il TAR Veneto, quindi, avalla l'estensione dei poteri di diffida/sospensione/revoca previsti dall'art. 208 in materia di autorizzazione unica per la gestione dei rifiuti alle comunicazioni per l'esercizio di attività di recupero di rifiuti in forma semplificata (artt. 214-216 del Dlgs 152/2006, che tali poteri non prevedono testualmente) e, da lì, all'AUA che, al proprio interno, ingloba la comunicazione, senza che il DPR 59/2013 preveda nulla al riguardo.

Così motiva i passaggi: *"Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, inoltre, la revoca disposta con il provvedimento impugnato, non è disciplinata dall'art. 21-quinquies l. 241/90, ma rappresenta la conseguenza dell'accertato inadempimento agli obblighi ed alle prescrizioni dell'autorizzazione al trattamento di rifiuti, secondo lo schema previsto dall'art. 208 D.Lgs. 152/06. L'amministrazione, infatti, non ha agito in autotutela sul provvedimento originario, in considerazione di una rivalutazione dell'assetto degli interessi in esso cristallizzato, ma ha tratto le necessarie conseguenze di una gestione dell'impianto gravemente difforme da quelle condizioni di autorizzazione e della protratta inerzia avverso i provvedimenti con i quali era stato intimato il ripristino dello stato autorizzato"*.

E così attribuisce alla sospensione con prescrizioni la natura sostanziale di diffida ai sensi dell'art. 208, legittimo presupposto della successiva revoca: *"così la revoca è stata disposta - dopo che già la Provincia aveva previsto la sospensione dell'attività - in ragione dell'inottemperanza dell'impresa rispetto all'ordine di provvedere a dare attuazione al piano di smaltimento intimato (...) impartito con la determinazione della Provincia (...). Come si è già avuto modo di evidenziare, con tale atto, oltre a disporre la sospensione dell'attività, la Provincia aveva definito un preciso cronoprogramma degli adempimenti che l'impresa avrebbe dovuto porre in essere, a pena di revoca dell'autorizzazione, rimasto interamente inadempito. Dovendo riconoscersi a tale atto (rimasto inoppugnato) natura di diffida, ai sensi dell'art. 208, comma 13, lett. b) D.Lgs. 152/06, ricorrono i presupposti previsti dalla lettera c) della medesima disposizione per la revoca dell'autorizzazione (che può essere disposta "c) [...] in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente")"*.

E' bene ricordare, però, che il sistema non conosce la revoca dell'AUA ex DPR 59/2013, cioè dell'autorizzazione unica ambientale nella quale confluiscono i provvedimenti autorizzativi elencati all'art. 3 (autorizzazione agli scarichi; comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera; autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera; comunicazione o nulla osta acustico; autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura; comunicazioni in materia di rifiuti in procedura semplificata; autorizzazione allo smaltimento di rifiuti che espongono a radiazioni ionizzanti e notifica di pratica con sorgenti radioattive naturali): i singoli titoli, infatti, sono raccolti nell'AUA, ma mantengono la loro autonomia e specificità.

Ultimo
aggiornamento:

09.05.2024

La conseguenza è che il loro rispetto deve essere controllato dalla specifica amministrazione che li ha rilasciati, con poteri sanzionatori e di diffida/sospensione/revoca che derivano dalle norme di settore che li riguardano: potrà, quindi, essere revocata l'autorizzazione allo scarico di reflui da parte dell'autorità che l'ha rilasciata ai sensi dell'art. 130 del Dlgs 152/2006, ma ciò non comporta la revoca dell'AUA che tale autorizzazione contiene – a meno che l'AUA non sostituisca solo l'autorizzazione revocata, con il che implicitamente l'AUA nel suo complesso perde operatività ed efficacia.

E' bene ricordare, inoltre, che diffida/sospensione e revoca sono provvedimenti di natura sanzionatoria e, pertanto, non possono essere mutuati in via analogica dall'autorizzazione unica ordinaria alla comunicazione per le attività di recupero in forma semplificata: per quest'ultima è previsto, infatti, che *"Qualora la competente Sezione regionale dell'Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione"* (art. 216, comma 4 del Dlgs 152/2006).

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=202000119&nomeFile=202201110_01.html&subDir=Provvedimenti